

Collegio di Garanzia dello Sport – Prima Sezione - Decisione n. 31/2020
A.S.D. G.V.d'A. / LND; Dipartimento Interregionale LND; FIGC

Delibera su interruzione campionato LND – Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Questione di costituzionalità del d.l. “rilancio” – Titolo sportivo (tutela del) – Interesse a ricorrere – Autonomia dell’ordinamento sportivo – Vincolo di giustizia sportiva

In considerazione della grave emergenza epidemiologica e secondo quanto previsto dall’art. 218 del dl.34/2020 (cd. decreto rilancio), è pienamente legittima e rientra nelle competenze della Federazione Sportiva Nazionale la facoltà di emanare provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione ed alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021”, anche “in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo”.

Il Collegio di Garanzia dello Sport, quale organo che opera all’interno dell’ordinamento sportivo, in regime di autonomia rispetto all’ordinamento statale, esercita una funzione giustiziale e non giurisdizionale, non avendo alcuna competenza a sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme statali.

L’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto all’ordinamento statale e il conseguente carattere di specificità trovano un deciso richiamo nella legge n. 280/2003, ove si sancisce che “la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale”. All’art. 2 si precisa inoltre che “è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”.

È attraverso il tesseramento e/o l’affiliazione alle Federazioni Sportive che sorgono in capo al soggetto una serie di diritti e doveri nei confronti del CONI, della Federazione di appartenenza e dell’ordinamento sportivo tout court. Tale presupposto comporta non solo l’accettazione delle regole statutarie, ma il conseguente assoggettamento al vincolo di giustizia sportiva che “in caso in violazioni di tali diritti, tutti gli atti ed i fatti concernenti l’esercizio dell’attività agonistica vengono accertati e giudicati dagli organi di giustizia sportiva” (cfr.

Cass. Civ., 2003/11751, nonché Cass. Civ. 2005/18919). È in ragione di tale vincolo che viene a crearsi la dicotomia tra funzione giustiziale e funzione giurisdizionale.

La vicenda in esame pone l'accento sulla dibattuta questione della sospensione dei campionati della Lega Nazionale dilettanti da marzo a giugno 2020 a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con l'emanazione del c.d. "decreto rilancio", il Governo delega le Federazioni in ordine alla possibilità di pronunciarsi in merito *"all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021"*; ciò anche *"in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo"*. Pertanto, la FIGC, deliberando in tal senso, dispone l'interruzione definitiva delle competizioni della stagione 2019/2020 organizzate dalla Lega Nazionale dilettanti. Stante l'impossibilità di procedere alla conclusione dei tornei in corso, il Consiglio Direttivo LND sottopone al Consiglio Federale FIGC la proposta di decretare una squadra promossa nella serie immediatamente successiva e quattro retrocessioni in virtù della classifica maturata al momento dell'interruzione.

La delibera del Consiglio Federale FIGC viene impugnata dalla società A.S.D. G. V. d'A. dinanzi al Collegio di Garanzia, che tuttavia respinge il ricorso, confermando la retrocessione della ricorrente, per la stagione 2020/2021, nel campionato d'Eccellenza. La società, traendo legittimazione dal titolo sportivo per la partecipazione al campionato in esame, chiede di poter accedere al ripescaggio.

I motivi principali del ricorso al Collegio di Garanzia attengono alla questione di legittimità nell'ambito dei provvedimenti adottati a seguito del d.l. n. 34/2020 ipotesi in cui, a parere della ricorrente, si configurerebbe il vizio di eccesso di delega; in secondo luogo, viene lamentata la violazione del canone di buona fede alla luce di una evidente disparità di trattamento.

Entrambi i rilievi verranno giudicati infondati. Si precisa inoltre come le scelte operate dalla Federazione nella fattispecie in esame non siano sindacabili, poiché le opzioni tecnico-sportive sono di esclusiva pertinenza delle FSN. Quanto detto appare come corollario del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo che, infatti, abbraccia non solo lo svolgimento della singola competizione, ma incarna una potestà in merito al regolamento della

disciplina interna e dei principi generali dell'ordinamento cui devono necessariamente uniformarsi affiliati e tesserati.

Come sancito dalla legge n. 280 del 2003, all'interno dello stesso ordinamento vige la necessità di risolvere le controversie derivanti dall'esercizio dell'attività sportiva mediante mezzi di giustizia propri. Pertanto, si configura il c.d. "vincolo di giustizia", al quale si collega la dicotomia tra funzione giustiziale e funzione giurisdizionale. La decisione in esame, rientrando nella prima categoria, non può pertanto rifarsi all'autotutela indiretta che fa sì che i ricorsi amministrativi riescano a soddisfare non solo l'interesse del privato, ma anche l'interesse in capo all'amministrazione nel perseguimento di un pubblico interesse. Deve rammentarsi inoltre come la funzione giustiziale, espressione del principio di autodichia dell'ordinamento sportivo, renda il rilievo di incostituzionalità privo di qualsivoglia fondamento.

Il collegamento tra ordinamento sportivo e statale trova il limite nel rispetto dei dettami costituzionali, senza mai accantonare il necessario *balancement* tra autonomia sportiva e garanzie fondamentali. Laddove l'ordinamento sportivo non sacrifichi interessi suscettibili di tutela, non potrà subire il giudizio di sindacabilità in merito alle proprie funzioni ed articolazioni. Si conviene pertanto alla conclusione di come il Collegio Garanzia abbia operato nel pieno rispetto del principio di autonomia rispetto all'ordinamento dello Stato, senza mai travalicare i labili confini della competenza in materia sportiva.

(a cura della dott.ssa Maria Antonietta Foti; maryfoti@hotmail.it; Coordinamento Calabria)